

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 maggio 2017, in Roma presso la sede di Fedarlinea, si sono incontrati:

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A. nel seguito indicata come *"la Società"*, assistita da FEDARLINEA,

E

le Segreterie Nazionali, Territoriali e le RSA delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI/UIL.

Le Parti,

PREMESSO

- che, con nota unitaria datata 11 maggio 2016, le citate Organizzazioni Sindacali hanno trasmesso alla Società la piattaforma di rinnovo della contrattazione di secondo livello applicata al personale navigante ed amministrativo di C.I.N. SpA;
- che, a far data dallo stesso mese 2016, la Società ha convocato una serie di incontri per l'esame delle materie contenute nella predetta piattaforma sindacale;
- che in data 31 dicembre 2016 sono frattanto venuti a scadenza l'accordo 10 dicembre 2013 e la correlata intesa del 6 febbraio 2014 recanti la contrattazione integrativa del personale navigante della Società;
- che, con lettera del 2 febbraio 2017, la Società ha formalizzato a tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori la disdetta degli accordi aziendali applicati al personale amministrativo;
- che, nell'incontro del 28 aprile 2017, le Parti hanno sottoscritto un accordo relativo riferito al personale marittimo, con l'intento di definire un'intesa riferita anche al personale amministrativo entro il mese di maggio 2017;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte del presente accordo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Con il presente accordo le Parti intendono:

- rinnovare la contrattazione integrativa applicata al personale navigante, scaduta il 31 dicembre 2016;
- definire una contrattazione integrativa per il personale amministrativo della Società a seguito della disdetta degli accordi aziendali datata 2 febbraio 2017;
- rinnovare la contrattazione di secondo livello dei Comandanti e dei Direttori di Macchina.

Il presente accordo, stipulato ai sensi del vigente CCNL, ha effetto dalla data del 1° giugno 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019.

Salvo che non sia espressamente richiamato in verbale, ogni precedente accordo integrativo aziendale, nonché tutte le prassi e consuetudini aziendali in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni contenute nella presente intesa, sono da ritenersi definitivamente abrogate.

Il presente verbale consta di una sezione specificamente riservata al personale navigante (Parte Prima), di una sezione dedicata al personale amministrativo (Parte Seconda) e di una sezione diretta a regolare i trattamenti spettanti al personale navigante delle qualifiche di Comandante e Direttore di Macchina (Parte Terza).

## **PARTE SECONDA – PERSONALE AMMINISTRATIVO**

### **ORARIO DI LAVORO PERSONALE TURNISTA**

L'orario di lavoro del personale turnista a norma del vigente CCNL è articolato su 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi in turni giornalieri pari a ore 6,40.

A fronte di necessità tecnico/operative connesse agli arrivi/partenze navi, la Società potrà anche adottare una modalità di effettuazione della turnistica in modo non consecutivo di ore 6,40 minuti, purché nell'ambito di un nastro orario massimo di 10 ore giorno, e con una sola interruzione giornaliera.

La definizione degli orari, in base al programma partenze/arrivo navi, nel rispetto del vigente CCNL, sarà stabilita a livello locale per ogni singolo porto.

Vengono confermate le indennità attualmente riconosciute.

### **MAGGIORAZIONE TURNO NOTTURNO**

Al personale impiegato in turni di lavoro con orari compresi tra ore 21 e le ore 6 (lavoro notturno), a decorrere dal 1 giugno 2017 la maggiorazione prevista dal vigente CCNL viene elevata all'9% sul minimo tabellare.

### **BUONI PASTO**

Con decorrenza dal 1 luglio 2017 il valore del ticket giornaliero sarà pari a €. ---

Senza i lavoratori turnisti €. 7.00

Con i lavoratori turnisti inclusi €. 5.99.

Il buono pasto sarà corrisposto ai lavoratori in servizio giornaliero e a quelli turnisti per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Si precisa inoltre che il buono pasto sarà corrisposto al personale con orario di lavoro giornaliero che effettua almeno sei ore di prestazione lavorativa giornaliera, inclusiva dell'orario di pausa pranzo, e ai lavoratori turnisti che effettuano almeno 6,40 ore di prestazione giornaliera.

## **ADDETTO ALLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SUL PIAZZALE**

Le Parti concordano sulla necessità di precisare mansioni e compiti del personale amministrativo e navigante utilizzato in qualità di “addetto alle verifiche amministrative sul piazzale”.

L’orario di lavoro del medesimo personale sarà regolato, sia per la parte normativa che economica, dalle disposizioni contrattuali applicate al personale impiegato su turni.

Specificamente, tale personale sarà chiamato a eseguire, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia anche in termini di sicurezza sul lavoro, tutte le attività amministrative e operative svolte a piazzale che abbiano attinenza con gli obiettivi e le finalità aziendali.

Resta ferma la possibilità della Società di ricorrere al personale attualmente in forza per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, nel rispetto degli inquadramenti contrattuali di appartenenza; futuri inserimenti in organico relativi a tale profilo avverranno con inquadramento al livello “D” del vigente CCNL, parte amministrativi.

Il personale navigante che sarà preposto a tali mansioni, con retribuzione di provenienza inferiore a quella prevista per il livello “D” del personale amministrativo, percepirà la retribuzione prevista per il medesimo livello “D” del CCNL, parte amministrativi.

## **PERMESSI PER VISITE MEDICHE/ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSI**

A decorrere dal 1 giugno 2017, in relazione alle assenze dovute a visite mediche, ai lavoratori amministrativi sarà concesso un monte ore di permessi retribuiti, pari a 33 ore annue pro capite, comprensive delle n. 21 ore già riconosciute a titolo del decaduto “permesso banca”.

Il lavoratore che intende fruire di detto permesso dovrà informare con congruo preavviso il proprio Responsabile e, una volta rientrato in Azienda, dovrà consegnare all’ufficio del personale una attestazione del medico con indicazione degli orari di permanenza del lavoratore presso il suo studio (es. dalle ore..... alle ore.....).

La Società concederà ulteriori ore di permesso per visita medica in favore dei lavoratori affetti dalle gravi patologie di cui all’allegato A del vigente CCNL 1/7/2015 (art. 110). La Società si dichiara inoltre disponibile ad allargare l’elenco delle patologie definite gravi dell’allegato sopra menzionato, coinvolgendo in una consulenza ad hoc il Medico competente che valuterà detta estensione delle patologie.

La Società riconoscerà inoltre: permessi per indisposizione per un massimo di 5 eventi all’anno, per un massimo di 2 ore giornaliere (totale 10 ore anno), permessi non retribuiti da recuperarsi entro e non oltre i successivi 2 giorni lavorativi rispetto alla fruizione e i permessi per lutto di cui alla Legge n. 53/2000.

## **DIVISE E ABITI DA LAVORO**

La Società fornirà le divise, abiti da lavoro ed accessori che il personale sarà tenuto ad utilizzare in servizio secondo le direttive aziendali.

## **PREMIO DI RISULTATO**

Le Parti concordano di istituire un premio di risultato, correlato a parametri di redditività, produttività, presenza ed efficienza, che sarà corrisposto secondo i criteri come sotto specificati:

- 1) a condizione che il bilancio della Società risulti essere in utile;
- 2) al 100% dei valori stabiliti come da tabella allegata ai lavoratori che risulteranno avere avuto una presenza al lavoro per un numero di giorni pari o superiori ai 220 giorni/anno; al

90% dei valori stabiliti come da tabella allegata ai lavoratori che risulteranno avere avuto una presenza al lavoro per un numero di giornate lavorative comprese tra le 200 e le 219 annue; e all'80% dei valori stabiliti come da tabella allegata ai lavoratori che risulteranno avere avuto una presenza al lavoro per un numero di giornate lavorative comprese tra le 180 e 199 annue.

Coloro i quali risulteranno avere avuto una presenza annua al lavoro inferiore alle 180 giornate annue non percepiranno alcun premio.

Si precisa che il punto 2 del presente accordo è riferito al personale con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì); per il personale con articolazione su 6 giorni lavorativi, le giornate di presenza al lavoro saranno calcolate proporzionalmente al diverso orario.

Da tale conteggio saranno esclusi gli eventi di malattia riconducibili ai lavoratori affetti dalle gravi patologie di cui all'Allegato A del vigente CCNL 1/7/2015.

Tale premio sarà corrisposto in due soluzioni: la prima rata pari al 50% del totale premio sarà corrisposta agli aventi diritto nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il restante 50% del premio il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

La prima rata del premio di risultato, al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, sarà corrisposta nel mese di aprile 2018, prendendo a riferimento il periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

La Società si impegna a depositare il presente accordo presso la Direzione Territoriale del lavoro competente, al fine di ottenere i benefici fiscali previsti dalla vigente legislazione in favore degli aventi diritto.

#### **ATTIVITA' FORMATIVA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

Le Parti convengono che la formazione del personale amministrativo terrà conto dei fabbisogni formativi individuati dalla Società anche in relazione ai percorsi di qualificazione validi ai fini dell'ottenimento di incarichi aziendali di mansioni superiori.

L'individuazione di interventi/corsi o programmi formativi, da svolgere internamente o esternamente all'Azienda, è rimessa alla determinazione della Società.

Per il finanziamento dei piani formativi aziendali la Società potrà avvalersi delle risorse rese disponibili dal Fondo interprofessionale di adesione.

#### **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

In considerazione della speciale normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, le Parti confermano quanto previsto dal CCNL in vigore e concordano di incontrarsi per definire, entro il mese di giugno 2017, una specifica intesa per la revisione dell'accordo sindacale 9/10/2000.

Contestualmente, con specifico riferimento al personale amministrativo le Parti convengono sull'intervenuta abrogazione delle procedure previste dal citato accordo 9/10/2000 per effetto dell'evoluzione normativa e sulla sostituzione delle stesse ad opera delle disposizioni di legge attualmente vigenti in materia.